

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 16/1921 CONCERNENTE "ESAME MEDICO DEGLI ADOLESCENTI (LAVORO MARITTIMO)".

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto, non sono intervenute variazioni di rilievo nella legislazione e nella regolamentazione nazionale ed in mancanza di specifiche domande su singoli articoli della Convenzione non può che confermarsi quanto già in precedenza rappresentato.

Tuttavia, giova ricordare, che le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano attuazione nella disciplina riguardante l'esame medico di ogni marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare e contenuta nelle leggi di seguito elencate:

- Articoli 323 e 324 del Codice della Navigazione;
- Art. 437 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 recante "Accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare";
- Legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della Gente di mare;

Domanda diretta della commissione di esperti.

Per quanto riguarda la domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti, in ordine agli articoli 2 e 3 della Convenzione, si rileva che l'art. 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994 richiamato dalla Commissione non riguarda l'esame medico annuale degli adolescenti, bensì i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali. In riferimento al lavoro marittimo svolto a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali,

l'istituzione del suddetto servizio e i relativi compiti sono previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

Si precisa, in ogni caso, che il Codice della Navigazione stabilisce che i marittimi, sia italiani che stranieri o apolidi, iscritti nelle matricole della Gente di mare (compresi i minori degli anni 18), destinati a far parte dell'equipaggio, all'atto dell'arruolamento, devono obbligatoriamente essere sottoposti a visita preventiva di imbarco per l'accertamento della idoneità psico-fisica, in relazione ai servizi di bordo cui devono essere adibiti; di conseguenza, per ogni imbarco che potrebbe verificarsi anche prima della scadenza di un anno dall'ultima visita medica effettuata.

Tale accertamento è effettuato da un medico dei Servizi di Assistenza Sanitaria al personale navigante - SASN –organi periferici del Ministero della Salute- o da un medico fiduciario, sempre dello stesso dicastero.

Si precisa, altresì, che il certificato medico rilasciato all'atto della verifica dell'idoneità ha validità biennale dalla data del rilascio, a meno che non scada nel corso del viaggio, ed in tal caso proroga la sua validità fino alla fine del viaggio stesso.

Si comunica, d'altronde, che è stata avviata dalle Autorità competenti una procedura di revisione della normativa relativa all'esame medico degli adolescenti, in particolare, per quanto riguarda l'obbligo dell'esame medico annuale, previsto dalla Convenzione, al fine di adeguare pienamente la disciplina nazionale, anche per quanto riguarda l'obbligo di cui sopra, alla Convenzione in oggetto.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

CF

ALLEGATI:

- **Articoli 323 e 324 del Codice della Navigazione;**
- **Art. 437 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;**
- **R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773 recante “Accertamento dell’idoneità fisica della Gente di mare”;**
- **Legge 28 ottobre 1962, n. 1602, concernente l’accertamento dell’idoneità fisica della Gente di mare**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.